

REGOLAMENTO (CEE) N. 1416/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricultura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 728/90⁽³⁾, del Consiglio determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1990, pag. 7.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3129/90 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88⁽⁶⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 728/90 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1991.

⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 30. 10. 1990, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.